

BOZZA di CONCESSIONE

**CONCESIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA FORNITURA,
INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI DI TIPO PERMANENTEDI CUI ALL'ART. 47 D.P.R.
495/1992 s.m.i. E SPECIFICATI ALL'ART. 16 – CAPO II – DEL PIANO
GENERALE DELLA PUBBLICITA' DEL COMUNE DI POGLIANO
MILANESE**

Premessa

Il Comune di Pogliano Milanese è titolare della gestione del servizio di pubblicità esterna e affissioni, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e della L. 160/2019 (istituzione del canone unico patrimoniale);

Con delibera di Giunta/Consiglio n. 53 del 27.11.2025, ha approvato il "Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitarie delle Pubbliche Affissioni";

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2021 ha approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Il Comune concede la possibilità di utilizzare uno spazio pubblico per fini pubblicitari, come contropartita per la fornitura, l'installazione, gestione e manutenzione di manufatti di arredo urbano e preinsegne, con annesso spazio pubblicitario e segnaletica industriale, artigianale e commerciale nonché' gestione di rotor e iber collocati sulla SS del Sempione, per la durata di anni **CINQUE**, in cambio di un canone annuale.

Gli aspetti regolatori della concessione saranno invece disciplinati da successiva convenzione attuativa.

Art. 1 – Oggetto della concessione

La presente concessione ha per oggetto la:

- fornitura, installazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari oggetto della procedura e specificati nella collocazione e quantificazione nell'**ALLEGATO TECNICO**, di proprietà comunale, concessi in uso;
 - gestione amministrativa ed economica della raccolta pubblicitaria, Ivi compresa la responsabilità sull'eventuale presenza di pubblicità che veicolino informazioni contrarie all'ordine pubblico e al senso del pudore;
-

Art. 2 – Natura giuridica

Il presente atto costituisce concessione di servizio pubblico e di beni pubblici, ai sensi dell'art. 183 e seguenti e dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023). Il concessionario opera a proprio rischio e responsabilità, percependo i proventi della gestione, in conformità alle disposizioni comunali e alla convenzione attuativa allegata.

Art. 3 – Durata

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Alla scadenza, tutti gli impianti e le attrezzature torneranno nella piena disponibilità del Comune, liberi da vincoli e oneri.

Art. 4 – Corrispettivo e obblighi economici

Il concessionario è tenuto a:

- versare al Comune un canone annuo di concessione pari a € [cifra offerta] importo soggetto a proposta di rialzo in sede di manifestazione di interesse, salvo le rivalutazioni annue basate sugli indici ISTAT e l'IVA di legge;
 - sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, messa in sicurezza e aggiornamento degli impianti.
-

Art. 5 – Obblighi del concessionario

Il concessionario deve:

- gestire il servizio nel rispetto del regolamento comunale e del Piano degli impianti pubblicitari;
 - mantenere in buono stato di conservazione e decoro tutti gli impianti;
 - assicurare la copertura assicurativa per danni a persone o cose, fornendone copia all'ufficio;
 - garantire la trasparenza nella riscossione dei proventi e fornire rendicontazione periodica semestrale al Comune;
 - consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza, ispezione e controllo da parte del Comune.
-

Art. 6 – Vigilanza e poteri del Comune

Il Comune esercita la vigilanza sul corretto adempimento della concessione, con diritto di ispezione, richiesta di documentazione e applicazione di sanzioni in caso di inadempienze.

Il Comune può disporre la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, previo indennizzo nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 – Decadenza e risoluzione

Costituiscono cause di decadenza:

- mancato versamento del canone di concessione;
 - violazione grave delle disposizioni regolamentari;
 - gestione difforme o abbandono del servizio;
 - perdita dei requisiti soggettivi del concessionario.
-

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), della L. 160/2019, del regolamento comunale e della convenzione attuativa allegata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI Pogliano Milanese
Il Responsabile dell'Area

IL CONCESSIONARIO

Allegato: Convenzione attuativa per la gestione operativa del servizio.

N.B. La presente bozza potrà subire modifiche e integrazioni, prima della sua definitiva sottoscrizione a seguito dell'individuazione dell'operatore economico, senza snaturare gli elementi essenziali sopra riportati.

